

**Regolamento
per l' uso degli spazi scolastici e
degli impianti sportivi dello Stato**
(del 5 agosto 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l' art. 17 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc)

d e c r e t a :

Principi

- Art. 1** ¹Gli spazi scolastici e gli impianti sportivi cantonali sono messi a disposizione per attività di interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze scolastiche.
²Nei periodi di vacanza scolastica, durante tutto l' anno scolastico, l' uso è concesso compatibilmente con le esigenze di manutenzione, pulizia e custodia o nella misura in cui gli interessati siano in grado di assumersi la totale responsabilità.
³La priorità nella concessione è data alle attività senza carattere lucrativo e fondate sul volontariato, e fra di esse a quelle giovanili e di carattere locale.

Competenze

- Art. 2** ¹Le direzioni delle scuole sono competenti per il rilascio e la revoca delle concessioni.
²Il Dipartimento dell' istruzione e della cultura[1] vigila sui criteri applicati ed emana all' occorrenza direttive.

Tasse

- Art. 3[2]** ¹Spazi e impianti sono messi gratuitamente a disposizione delle attività:
a) per utenti minorenni, giovani, anziani e invalidi;
b) riconosciute secondo la Legge sull' orientamento professionale e sulla formazione professionale e continua e la legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili;
c) promosse dalle associazioni dei dipendenti dello Stato.
²Agli altri utenti è richiesta una tassa come segue:

		per ora singola di occupazione
- aule scolastiche		fr. 15.--
- aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica, ecc.)		fr. 100.--
- aule magne normali		fr. 50.--
- aula magna della SUPSI Trevano	da	fr. 250. a 500.--
- palestre, per unità campo		fr. 25.--
- piscine coperte		fr. 40.--

- ³Per l' utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine settimana (sabato e domenica) **a tutti gli utenti** è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto stabilito ai cpv. 1 e 2, delle spese supplementari di pulizia e di custodia, così stabilite:

Pulizia		
- Piscine		
CPTrevano, Liceo di Lugano 1	fr. 270.--	nei giorni festivi
	fr. 180.--	nei giorni feriali
Altre sedi	fr. 85.--	
- Palestre		
una palestra singola		fr. 30.--
uno spogliatoio con doccia		fr. 25.--
- Aule magne		
SUPSI Trevano, Locarno via Chiesa,		
S M e Canobbio, CPTrevano e Liceo	fr. 80.--	
Savosa		
Altre sedi	fr. 50.--	

- Spazi esterni sportivi: la pulizia deve essere assicurata dall' utente.

Sorveglianza:

Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica si possono aggiungere le spese di sorveglianza (custode) in misura di fr. 30.-- l' ora.

- ⁴La tassa d' uso e le spese sono rimosse anticipatamente dalla Direzione dell' Istituto

scolastico. Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.

Procedura

Art. 4 ¹La direzione della scuola richiede ai responsabili la sottoscrizione della convenzione d'uso, su apposito formulario, e incassa tasse e cauzioni, riversandole alla Cassa cantonale entro fine dicembre.

²Copia della convenzione va trasmessa agli uffici dipartimentali preposti alle scuole e alla gestione degli spazi scolastici, che ne verificano il regolare allestimento.

Assicurazioni

Art. 5 ¹I singoli utenti, i membri delle società ecc. che chiedono l'uso degli spazi scolastici devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni e da eventuali danni da loro causati.

²Lo Stato, i suoi servizi dipartimentali e le scuole non si assumono alcuna responsabilità per infortuni e danni derivanti dall'utilizzazione da parte degli utenti degli spazi scolastici e degli impianti sportivi.

Disposizioni finali

Art. 6 È abrogato il Regolamento concernente l'uso degli spazi e degli impianti sportivi dello Stato del 31 agosto 1982.

Entrata in vigore

Art. 7 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 1997.

Pubblicato nel BU **1997**, 427.

[1] Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[2] Art. modificato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 377; precedente modifica: BU 1997, 457.